



REGIONE MOLISE

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Legge	Legge Regionale del 24 Marzo 1979, n° 11
Bollettino	Bollettino Ufficiale n° 06 del 31/03/79
Titolo	Costituzione della Società Finanziaria Regionale per lo sviluppo del Molise
Argomento	Enti sub-regionali o a partecipazione regionale
Oggetto	Finanziaria regionale - Costituzione - Organizzazione - Interventi - Disciplina

Art.1 NATURA GIURIDICA

La Regione Molise promuove la costituzione di una Società per azioni denominata «Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise» e, in forma abbreviata, «FINMOLISE S.p.A.».

Possono essere soci della FINMOLISE la Regione Molise, gli Enti pubblici territoriali e non territoriali, gli Istituti di credito, le Casse di risparmio, le Banche di interesse nazionale, gli Istituti finanziari di diritto e di interesse pubblico, le Società finanziarie di Sviluppo operanti anche nella Regione, le Società a prevalente partecipazione pubblica, i consorzi di diritto pubblico e le Compagnie di assicurazione.

Alla Regione Molise deve comunque essere riservata almeno la proprietà della maggioranza assoluta delle azioni della Società.

Lo Statuto della FINMOLISE S.p.A. deve essere approvato, prima della stipula dell'atto costitutivo della Società, con deliberazione del Consiglio Regionale.

Art.2 FINALITA'

La FINMOLISE S.p.A. opera nelle materie di interesse regionale di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione allo scopo di contribuire e promuovere e a realizzare l'equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale del Molise, e si pone come uno degli strumenti di attuazione della programmazione regionale.

Tali finalità vengono perseguite con forme di intervento tendenti a favorire la nascita, la crescita, l'ammodernamento, il consolidamento economico e la mutua collaborazione di imprese di piccole dimensioni, con sede e prevalentemente attività

nel territorio regionale, che operino nei settori produttivi previsti dal «Programma Regionale di Sviluppo».

Ai fini della presente legge l'attività di un'impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando in detto territorio si trova la direzione amministrativa e sono localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione dell'impresa stessa.

Art. 3

La FINMOLISE opera a suo rischio, con, mezzi finanziari propri o con mezzi alieni di cui abbia la disponibilità, nelle forme di cui al successivo articolo 4, ovvero per conto della Regione Molise o di altri Enti pubblici con fondi specifici forniti dalla Regione stessa o dagli altri Enti, nelle forme di cui al successivo articolo 5.

Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la FINMOLISE pone in essere a proprio rischio; la gestione relativa ad interventi effettuati per conto della Regione Molise o di altri Enti pubblici si definisce speciale.

Art.4

INTERVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA

Nell'ambito della gestione ordinaria la FINMOLISE può porre in essere i seguenti tipi di intervento:

- a) partecipazioni minoritarie e tendenzialmente temporanee in imprese aventi natura giuridica di società di capitali;
- b) assistenza finanziaria, prioritariamente destinata alla creazione di capitale di esercizio, mediante finanziamento e/o prestazione di garanzie, anche fidejussorie, a favore di imprese di qualsiasi natura giuridica;
- c) locazione finanziaria mobiliare ed immobiliare riservata ad imprese di qualsiasi natura giuridica, anche con le agevolazioni derivabili dalla legge 2 maggio 1976, n. 183 e da specifiche leggi regionali.

Art.5

INTERVENTI DELLA GESTIONE SPECIALE

Nell'ambito della gestione speciale la FINMOLISE può porre in essere i seguenti tipi di intervento:

- a) concorso finanziario alla creazione e/o potenziamento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive, nonché di infrastrutture e servizi di interesse generale;

b) assistenza finanziaria, nelle forme di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, ad imprese di piccole dimensioni che attuino programmi di riconversione o ristrutturazione produttiva in conformità alle indicazioni del «Programma Regionale di Sviluppo»;

c) promozione e sostegno finanziario iniziale di imprese «pilota» e/o «traenti» di alte iniziative;

d) assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale ad imprese, singole o consorziate, che svolgano attività dirette a realizzare gli obiettivi del «Programma Regionale di Sviluppo»;

e) assistenza tecnica e finanziaria agli Enti locali per iniziative di sviluppo economico o di interesse sociale di questi ultimi.

Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati a seguito di specifici incarichi fiduciari della Regione Molise o di altri Enti Pubblici, per conto della stessa Regione e/o degli altri Enti, dietro compenso da fissarsi con apposite convenzioni, e senza alcun rischio per la FINMOLISE, fatti salvi i rischi connessi alla diligenza del mandatario.

Art.6 **MODALITA' D'INTERVENTO**

Per lo svolgimento delle proprie funzioni la FINMOLISE potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare ed immobiliare, anche sotto forma di locazione, a medio e a lungo termine, con assunzione di impegni e rilascio di garanzie di ogni natura, anche fidejussorie, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette alla legge 7 marzo 1938, n. 141.

Per tutte le forme di intervento previste, la FINMOLISE dovrà preventivamente assicurarsi la facoltà di eseguire, a propria discrezione, controlli gestionali e revisioni amministrative presso le imprese finanziariamente assistite.

Relativamente alle partecipazioni, la FINMOLISE dovrà garantirsi con idonee misure l'inserimento di persone di sua fiducia negli organi sociali delle società interessate.

Le forme di intervento ordinario di cui all'articolo 4 sono in particolare regolate dalle condizioni indicate nei successivi commi del presente articolo.

Ciascuna delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 4 non potrà superare la misura del trentacinque per cento del patrimonio netto della società interessata, anche sotto forma di sovrapprezzo.

Finanziamenti e fidejussioni direttamente concessi a società collegate, a termini della lettera b) dell'articolo 4, dovranno essere limitati nel tempo e coperti da garanzie reali dell'azienda e/o da controgaranzie dei soci di maggioranza per la quota percentualmente eccedente la partecipazione della FINMOLISE.

Le stesse facilitazioni, eventualmente concesse dalla FINMOLISE ad aziende nelle quali non detenga alcuna partecipazione, dovranno essere integralmente coperte da garanzie reali delle aziende medesime e/o da controgaranzie dei loro titolari.

L'insieme degli interventi ordinari, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, a favore di una sola azienda, non potrà superare il quindici per cento del patrimonio netto della FINMOLISE, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art.7 RECESSO DALLE PARTECIPAZIONI

Il carattere temporaneo delle partecipazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 4 sarà assicurato nella pratica attraverso la concessione preventiva ai soci di maggioranza, con preferenza per quelli investiti di responsabilità imprenditoriali, di appropriati diritti di prelazione e/o opzione sul rilievo della partecipazione della FINMOLISE, il cui recesso dalle imprese assistite sarà considerato di primario interesse una volta raggiunti gli obiettivi dell'intervento.

I diritti di opzione saranno limitati ad un massimo di cinque anni dall'inizio della produzione effettiva delle imprese, in modo che la FINMOLISE resti successivamente libera di alienare la propria partecipazione e di impiegare in altre iniziative le disponibilità finanziarie così riformatesi.

Art.8 CAPITALE SOCIALE E QUOTA REGIONALE

Il capitale sociale della FINMOLISE S.p.A. viene inizialmente fissato in lire duemilacinquecentomilioni suddiviso in duemilacinquecento azioni di valore nominale unitario di lire un milione.

I successivi aumenti di capitale devono essere approvati dal Consiglio Regionale.

La Regione sottoscrive all'atto della costituzione della FINMOLISE una quota del suo capitale sociale pari a unmiliardotrecentomilioni corrispondenti a milletrecento azioni.

Art.9 FONDI SPECIALI

Costituiscono fondi speciali in capo alla FINMOLISE le assegnazioni della Regione, disposte con legge, o di altri Enti pubblici per le finalità di cui all'art. 2 e gli interventi della gestione speciale di cui all'articolo 5 della presente legge, quando detti interventi siano determinati da particolari esigenze socioeconomiche.

Art.10 OBBLIGAZIONI

La FINMOLISE può emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2410 del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Le obbligazioni emesse dalla FINMOLISE possono essere, secondo quanto stabilito con legge regionale, in tutto o in parte garantite dalla Regione Molise, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art.11 RAPPORTI CON LA REGIONE MOLISE

La FINMOLISE e' tenuta a presentare alla Giunta Regionale, che ne curerà la trasmissione al Consiglio:

- a) entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione programmatica della propria attività, in linea con il «Programma di Sviluppo Economico della Regione» in vigore;
- b) relazioni trimestrali sullo stato di attuazione delle attività programmate;
- c) rendiconti periodici, secondo modalità stabilite dalla Giunta Regionale, degli interventi eseguiti per conto della Regione Molise;
- d) entro il 31 marzo di ogni anno, il progetto di bilancio del decorso esercizio, corredato degli allegati e della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Art.12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La FINMOLISE e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile tra nove e quindici membri, secondo deliberazioni dell'Assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile alla Regione Molise spetta la designazione di un numero massimo di Consiglieri, per i quali e' autorizzata a prestare cauzione, proporzionato per eccesso alla sua quota di partecipazione al capitale, nonché la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione da scegliersi nell'ambito dei Consiglieri da essa designati.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione a norma di legge ritenendosi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione della FINMOLISE coloro che abbiano contrasti di interessi o liti pendenti con la medesima ed inoltre coloro che abbiano interesse proprio o ai loro congiunti o affini di primo grado nelle imprese alle quali la FINMOLISE presti assistenza di qualunque forma.

Art. 13 SINDACI

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Almeno due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente sono designati dalla Regione.

I Sindaci sono nominati per un triennio e l'Assemblea ne determina il compenso all'atto della nomina.

L'Assemblea provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, da scegliersi tra membri nominati dalla Regione ed iscritti all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti.

Art. 14 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza, di ammontare fissato dall'Assemblea ordinaria, per ogni presenza alle riunioni del Consiglio stesso o di Commissioni consiliari svolgenti particolari funzioni, nonché il rimborso delle spese sostenute per intervenire alle riunioni medesime.

Art. 15 CONTRIBUTI REGIONALI PER SPESE DI COSTITUZIONE E IMPIANTO

La Regione e' autorizzata a concedere alla FINMOLISE un contributo straordinario di lire duecentomilioni come concorso alle spese di costituzione e primo impianto della società.

Art. 16 NORMA FINANZIARIA

Per l'anno 1979, all'onere previsto dagli articoli 8 e 15, calcolato in lire millecinquecentomilioni, si farà fronte con l'iscrizione al titolo II Sezione I Rubrica 2 settore 8 Partecipazione a società finanziarie del nuovo capitolo 11500 «Partecipazione della Regione alla Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise sottoscrizione quota di capitale sociale» con uno stanziamento di competenza ed una dotazione di cassa di lire milletrecentomilioni e con l'iscrizione al titolo II Sezione I Rubrica 2 Settore 8 del nuovo capitolo di spesa n. 11510 «Contributo straordinario alla FINMOLISE per spese di costituzione e primo impianto», con uno stanziamento di competenza ed una dotazione di cassa di lire duecentomilioni, previa

riduzione del capitolo di spesa N. 55400 dello stanziamento di competenza e della dotazione di cassa di lire millecinquecentomilioni.

Art. 17
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Il Presidente della Giunta Regionale, o un Assessore da lui delegato, e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della Società, nonché a prendere tutti i provvedimenti conseguenti all'applicazione degli articoli precedenti.

Art. 18
PUBBLICAZIONE

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
